CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: SI APPLICA AL SOCIO LAVORATORE?

Il **Tribunale di Lodi,** Sezione Lavoro, si è recentemente pronunciato sul trattamento sanzionatorio dell'esclusione e del licenziamento del socio lavoratore di cooperativa.
In particolare, con la sentenza del **13 gennaio 2020, n. 170**, il giudice lombardo ha preso in esame la questione – sin qui poco considerata ma, supponiamo, destinata a divenire presto centrale nel dibattito giuridico – relativa alle tutele applicabili ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati dal socio lavoratore a far data dal 7 marzo 2015, vale a dire dopo l'entrata in vigore del *Jobs act* che ha introdotto la normativa sul c.d. contratto a tutele crescenti.
Il Tribunale ha ritenuto doversi applicare alla fattispecie la **tutela di diritto comune e non quella speciale**, ora disciplinata appunto dal D. Lgs.23/2015, artt. 2 e 3; ed ha quindi condannato la cooperativa a riammettere al lavoro il ricorrente ed a risarcirlo con il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla effettiva riammissione al lavoro.

La decisione del Tribunale di Lodi, per quanto noto, **non ha precedenti** laddove nega l'applicabilità al socio lavoratore di cooperativa della nuova disciplina legale sui licenziamenti.

Di segno opposto, infatti, è **sin qui** stata la **giurisprudenza di merito:** tra le altre, Tribunale Milano sez. lav. 12/05/2017, n.412, est. Dossi; Tribunale Alessandria, 09/07/2019, n.136, est. Parentini; Corte appello L'Aquila sez. III, 03/10/2019, n.554. Pronunce che, *ratione temporis,* hanno per contro applicato ai soci lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 le tutele di cui all'art. 3 D. Lgs. 23/2015.
La Corte di Cassazione, dal canto suo, non risulta ancora

essere stata investita della questione.